



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



**STAGIONE SPORTIVA 2009/2010**

### COMUNICATO UFFICIALE N°32 DEL 30 SETTEMBRE 2009

#### 1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 28 Settembre 2009, ha adottato le seguenti decisioni :

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| - Avv. Gianfranco CACIA  | PRESIDENTE |
| - Avv. Maurizio RODINO'  | COMPONENTE |
| - Avv. Giampiero TORALDO | COMPONENTE |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

**RECLAMO N. 148 della società A.S. STRONGOLI**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 64 del 14.05.2009 (Ammenda € 500,00-squalifica del campo di giuoco per DUE giornate, squalifica calciatore GULIZIA Giuseppe per QUATTRO giornate, squalifica calciatore BENINCASA Felice al 30.05.2010, squalifica calciatore CERANDO Giuseppe fino al 20.02.2010, squalifica calciatore DE TURSI Michele fino al 30.05.2010, inibizione Sig. MANCUSO Francesco fino al 30.05.2010).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
Sentiti i reclamanti e l'arbitro a chiarimenti;

OSSERVA

Il direttore di gara ha confermato integralmente il rapporto dal quale risulta in maniera chiara ed inequivocabile la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo Territoriale;

Le sanzioni concernenti la squalifica del campo di giuoco e dell'ammenda sono congrue ed adeguate e, pertanto, devono essere confermate;

Devono essere altresì confermate le sanzioni inflitte ai calciatori Gulizia Giuseppe e De Tursi Michele responsabili il primo di tentativo di violenza ed il secondo di atto di violenza nei confronti del direttore di gara;

Le sanzioni inflitte ai calciatori Cerando Giuseppe e al dirigente Mancuso Francesco appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti loro ascritti e devono essere ridotte.

La sanzione inflitta al calciatore Benincasa Felice, capitano della società Strongoli, ai sensi dell'art.3, comma 2 del C.G.S. deve essere revocata avendo lo stesso comunicato il nominativo del calciatore , confermato dalla società, che ha commesso l'atto di violenza nei confronti del direttore di gara;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo delibera :

conferma le sanzioni della squalifica del campo e dell'ammenda nonché le squalifiche inflitte ai calciatori Gulizia Giuseppe e De Tursi Michele;

riduce la squalifica e l'inibizione inflitte rispettivamente al calciatore CERANDO Giuseppe e al dirigente MANCUSO Francesco fino al 31 DICEMBRE 2009;

revoca la squalifica inflitta al capitano BENINCASA Felice e dispone rimettersi gli atti al Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone per i provvedimenti a carico del calciatore Aloe Giacinto, reale autore dei fatti contestati.

Dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi